



OGGETTO	OMAGGI NATALIZI – TRATTAMENTO AI FINI IVA E REDDITI
RIFERIMENTI	DLGS 147/2015; DLGS 175/2014; ART. 2 DPR 633/72; ART.108 TUIR; CM 34/2009;
CIRCOLARE DEL	05/12/2017

Sintesi: in occasione delle prossime festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale relativo agli omaggi a clienti e/o dipendenti.

A tal fine occorre differenziare il trattamento in relazione

- *al bene ceduto gratuitamente: se oggetto o meno dell'attività esercitata*
- *del soggetto destinatario: cliente o dipendente.*

Si rammenta che, dal 2016, sono state incrementate le aliquote di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di rappresentanza, permanendo nel limite di €. 50 il costo del bene che permette la deducibilità totale dal reddito e la detraibilità dell'Iva.

Come noto, il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è differenziato in relazione:

- **al soggetto beneficiario** (cliente/fornitore o dipendente)
- **al bene ceduto gratuitamente**, a seconda che sia o meno oggetto dell'attività esercitata.

RIEPILOGO DEI LIMITI APPLICABILI AI FINI DEI REDDITI E DELL'IVA:

IVA costo unitario €. 50	il limite di "costo" per poter operare la detrazione dell'Iva (art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72)
	il limite di "costo" per evitare l' applicazione dell'Iva sull'effettuazione dell'omaggio in relazione ai beni non oggetto della propria attività (art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72)
	il limite per la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di servizio gratuite rese dalle imprese (art. 3 c. 3 DPR 633/72).

OMAGGIO	SPESE DI RAPPRESENTANZA - TRATTAMENTO AI FINI DEI REDDITI
BENI DI VALORE UNITARIO ≤ €.50	<p>→ sono integralmente deducibili (a prescindere dal rispetto dei "requisiti di inerenza e congruità" previsti per le spese di rappresentanza)</p> <p>→ l'acquisto dei beni non concorre a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.</p> <p>L'importo va considerato al <u>lordo</u> dell'IVA indetraibile.</p>
BENI DI VALORE UNITARIO > €.50 O SERVIZI	<p>sono deducibili nell'esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008 (applicando le percentuali incrementate dal D.lgs 147/2015).</p> <p>L'iva sull'acquisto è indetraibile e, dunque, il costo va assunto al lordo dell'Iva.</p>

OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI

1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

A) ACQUISTO DEI BENI

DETRAZIONE IVA

Art. 19-bis1 lett. h) DPR 633/72: posto che il costo rientra tra le spese di rappresentanza (CM 34/2009), la detrazione opera come segue:

Beni di costo unitario ≤ €50,00	IVA DETRAIBILE
Beni di costo unitario > €50,00	IVA INDETRAIBILE

“COSTO UNITARIO” E CONFEZIONI (CM 34/2009)

Se l'omaggio è costituito da più beni in una confezione unica (es: cesto regalo)

- il costo va riferito alla **totalità dei beni in esso contenuti**.

Si deve comunque ritenere che il concetto non si applichi se alla stessa persona vengono regalati più beni (singolarmente confezionati) di valore ≤ €. 50 in occasioni distinte (es: a Pasqua e a Natale).

Di conseguenza, è indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di un cesto regalo di costo superiore € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.

Nel caso la fattura sia riferita a beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, occorre indicarvi distintamente, secondo l'aliquota applicabile (art. 21 c. 3 DPR 633/72):

- la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione
- il corrispettivo e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile
- l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile

Esempio1

L'impresa Alfa Srl dà in omaggio un cestino natalizio ad un fornitore:

- se il costo complessivo del cesto supera €. 50,00: l'iva sull'acquisto di tutti i componenti (beni commestibili o meno) è indetraibile
- in caso contrario: l'iva sull'acquisto del cesto è detraibile.

ALIMENTI E BEVANDE: la detrazione dell'IVA (v. CM 54/2002) vale **anche** qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che sia rispettato il costo unitario ≤ € 50 e la cessione sia qualificabile spesa di rappresentanza.

In tali casi, quindi, non opera l'indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 lett. f) Dpr 633/72.

Esempio:

- panettone che costa €. 10 + Iva: darà un'imposta detraibile
- spumante che costa €. 60 + Iva: avrà l'iva indetraibile

Se lo spumante è omaggiato assieme al panettone, anche l'iva su quest'ultimo diviene indetraibile.

REDDITI

I costi sostenuti per l'acquisto degli omaggi rientrano tra le **spese di rappresentanza** (art. 108 c. 2 Tuir), deducibili in applicazione delle seguenti percentuali sui ricavi/proventi:

RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (Voci A.1 ed A.5 del Conto Economico)	MAX DEDUCIBILE (% sui ricavi/proventi)
Fino ad € 10 milioni	1,50%
Quota > € 10 milioni ed < €. 50 milioni	0,60%
Quota > € 50 milioni	0,40%

Esempio2

Azienda a fine 2017 omaggia i clienti con:

- **10 bottiglie di vino** acquistate **cadauna per €. 20 + Iva**
- **1 bottiglia di champagne** acquistata per **€. 150 + 33 Iva** ad un cliente particolare

Ai fini:

- a) **Iva:** l'azienda detrae l'iva sulle bottiglie di vino in quanto di costo < €.50; rimane indetraibile l'iva sulla bottiglia di champagne.

b) Redditi:

- il costo del vino è interamente deducibile (in quanto < € 50): n. 10 x € 20 = € 200
- bottiglia di champagne: si supponga che l'azienda riporti in bilancio un totale ricavi di € 100.000 e altre spese di rappresentanza di € 1.400; nel mod. Redditi 2018 calcola:
 - costo da cumulare per il limite: n. 1 x € 150 + Iva (indetraibile) = € 183,00
 - spese di rappresentanza da verificare: € 183 + 1.400 = € 1.583

%	Ricavi	Deducibile
1,50%	100.000	1.500

Pertanto, sarà **indeducibile una quota pari a € 83** (1.583 – 1.500).



PROFESSIONISTI: il costo degli omaggi è deducibile **nel limite dell'1% dei compensi incassati** nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario

Esempio3

Si assumano i medesimi dati dell'esempio n. 2, riferiti tuttavia ad un professionista.

Costo del vino:	€.	200
+ costo spumante	€.	150
+ altre spese di rappres.:	€.	1.400
Tot. Spese di rappres.	€.	1.750

Deducibilità:

- importo deducibile: compensi 100.000 x 1% = € 1.000
- quota **indeducibile: € 750.**

IRAP

Il trattamento delle spese sostenute per gli omaggi ai fini Irap:

- ➔ **non dipende dal valore unitario** dei beni
- ➔ risultando differenziato in relazione alla modalità di determinazione della base imponibile:

METODO DA BILANCIO (art. 5, DLgs 446/97)	rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto risultano interamente deducibili ai fini IRAP
METODO FISCALE (art. 5-bis, DLgs 446/97)	non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.



PROFESSIONISTI: il costo degli omaggi ai fini Irap è deducibile nella medesima quantificazione prevista ai fini dei redditi ovvero nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.


B) SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA

Ai fini Iva, la cessione gratuita risulta:

IMPRESE non soggetta ad IVA (art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72), a prescindere dal costo unitario dei beni

IMPRESE	ACQUISTO		CESSIONE GRATUITA DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'
	COSTO UNITARIO	DETRAZIONE IVA	
ACQUISTO E CESSIONE GRATUITA	> € 50,00	NO	ESCLUSA DA IVA
	≤ € 50,00	SI	

**PROFESSIONISTI:
CESSIONE
GRATUITA**

- **soggetta ad Iva:** per i beni di **costo unitario ≤ € 50** con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc.
 **N.B.:** l'art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72 fa riferimento ai beni non oggetto dell'attività dalla "impresa" (escludendo gli autonomi). Secondo costante orientamento della Corte UE (per tutte, sent. 8/05/2003 causa C-269/00 e sent. 14/7/2005 causa C-434/03):
 - è **possibile scegliere di non detrarre l'IVA** sull'acquisto dei beni da omaggiare
 - **rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione.**
- **non soggetta Iva:** per i beni di **costo unitario > € 50**; pertanto, anche per il lavoratore autonomo non è consentita la detrazione dell'IVA a credito, con conseguente esclusione da IVA della successiva cessione.

DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE

In generale la cessione gratuita è esclusa da Iva (salvo che per i professionisti che detraggono l'Iva su omaggi di costo unitario ≤ € 50,00) e, pertanto, alla consegna del bene:

- **fattura:** non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale (fattura, scontrino/ricevuta, ecc.)
- **documento di consegna:**
 - è **opportuno emettere un documento di consegna** (DDT o equipollente: "buono di consegna", ecc.) con **causale completa** ("*cessione gratuita beni non di propria produzione*") allo scopo di **identificare il destinatario a fini probatori** (per vincere la presunzione di cessione/acquisto "in nero" per il donante/ricevente e dare **prova dell'inerenza** del costo); il documento non risulta comunque di per sé **obbligatorio** (posto che non è finalizzato all'emissione di fattura differita e l'operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito)
 - **in alternativa:** è possibile annotare sul **libro omaggi** i nominativi dei beneficiari ed il valore normale dei beni.

2) OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

La distinzione tra beni oggetto o meno dell'attività d'impresa

- **ai fini reddituali:** non rileva (il DM 19/11/2008 non opera tale distinzione) e, pertanto, gli omaggi sono **sempre considerati spese "di rappresentanza"**
- **ai fini Iva:** tale differenziazione assume rilevanza; solo la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta (art. 2 c. 2 n. 4) Dpr 633/72). Non rileva quindi il valore del bene (> € 50) come per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività.

IVA

Gli omaggi di beni rientranti nell'attività d'impresa non costituiscono spese di rappresentanza (CM 188/98) e, pertanto:

- **se l'impresa sceglie di non detrarre l'IVA** sull'acquisto/produzione: la successiva cessione gratuita risulta **esclusa da Iva**
- **in caso contrario:** la cessione **rileva ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene**

A) Obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell'IVA

Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell'IVA, nei confronti del cessionario:

- deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l'addebito dell'IVA;
- il cessionario annota la fattura nel registro IVA acquisti e può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

B)	Obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell'IVA
<p>È consentita l'adozione di 3 procedure alternative:</p> <p>1) fattura ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>cedente</u>: emette fattura ma non esercita la rivalsa, ,specificandolo con adeguata dicitura: omaggio senza rivalsa dell'IVA ex art. 18, DPR n. 633/72"; ▪ <u>cliente</u>: riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere a detrazione dell'IVA <p>2) registro omaggi: occorre annotare giornalmente le cessioni gratuite direttamente nel "registro degli omaggi" (senza emettere alcuna fattura – CM 32/73), con separata indicazione di imponibile ed Iva.</p> <p>3) autofattura: è possibile emettere autofattura in unico esemplare con la dicitura "autofattura per omaggi", contenente l' indicazione del valore normale dei beni ceduti (prezzo di acquisto o di costo), delle aliquote IVA applicabili e della relativa imposta. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L'imponibile fa parte del volume d'affari IVA. L'autofattura può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - singola per ciascuna cessione ("autofattura immediata"); - globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese ("autofattura differita"). <p>DDT: è <u>obbligatorio</u> solo se si emette fattura/autofattura "differita"; è <u>sempre consigliato</u> provare l'inerenza.</p>	

Si rammenta, poi, che in presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini IVA:

BASE IMPONIBILE (art. 13 c. 2 lett. c)	è costituita " dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni "
RIVALSA IVA (art. 18 Dpr 633/72)	non è obbligatoria ; di conseguenza, come spesso accade, l'IVA rimane a carico del cedente e costituisce un costo indeducibile (art. 99 Tuir)

REDDITI

Come anticipato, ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le **spese di rappresentanza** senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa.

<p>Beni "autoprodotti": al fine di verificare il superamento del limite, occorre far riferimento al valore di mercato; sul punto, la RM 27/2014 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una volta qualificata la spesa come "di rappresentanza" (valore di mercato > €. 50), ai fini del calcolo del cd "plafond di deducibilità" concorre, per intero, il costo di produzione sostenuto dall'impresa, a prescindere che lo stesso sia inferiore o meno da €. 50 - qualora il valore normale dell'omaggio autoprodotta sia ≤ €. 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale.
--

IRAP

Ai fini IRAP, per l'acquisto degli omaggio valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell'attività. Tali costi risultano:

- ➔ **deducibili:** per i soggetti che applicano il cd. "**metodo di bilancio**"
- ➔ **indeducibili:** per i soggetti che applicano il cd. "**metodo fiscale**".

Esempio 4	Se la Alfa Srl ha omaggiato 200 clienti con un bene, per il quale:	
	costo di produzione	€ 30
	prezzo di listino	€ 58
Tenuto conto che il <u>prezzo di listino è superiore a € 50</u> , il costo complessivamente sostenuto per la produzione, pari a € 6.000 (30 x 200), concorre al plafond di deducibilità .		

Supponendo che i ricavi 2017 siano pari a € 1.000.000, le spese di rappresentanza sono deducibili per un ammontare non superiore a € 13.000 (1.000.000 x 1,3%).

In tal caso, se oltre agli omaggi la società sostiene ulteriori spese di rappresentanza per € 8.000, dell'importo complessivo di € 14.000 (6.000 + 8.000) può dedurre solo € 13.000.

Esempio 5

Riprendendo l'esempio n.4 si ipotizza ora, per i beni omaggiati dalla società, i seguenti dati:

costo di produzione	€ 20
prezzo di listino	€ 42

Posto che il prezzo di listino è inferiore a € 50, il costo complessivamente sostenuto per la produzione, pari a € 4.000 (20 x 200), è **interamente deducibile**.

Inoltre, poiché detto ammontare non concorre al plafond di deducibilità, anche le ulteriori spese pari a € 8.000 sono interamente deducibili, essendo inferiori al limite di € 13.000.

OPERAZIONI CON L'ESTERO

OMAGGI A CLIENTI UE - PROFILI IVA

Cessioni di beni	aspetti Iva
prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	se il cessionario è un soggetto passivo UE non si è in presenza di una cessione intra-UE di beni in quanto manca l'onerosità della cessione. La cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (v. CM 13/94)
<u>non</u> prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	Cessione esclusa da IVA (come chiarito dalla da CM 13/94, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia)

OMAGGI A CLIENTI EXTRA UE - PROFILI IVA

Cessioni di beni	aspetti Iva
prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni non imponibili IVA (art. 8, c. 1, lett. a) e b), DPR 633/72) ▪ obbligo per il cedente di porre in essere tutti gli adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dall'UE ▪ non rilevano ai fini del plafond (cessione priva di corrispettivo)
<u>non</u> prodotti/commercializzati dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni fuori campo IVA (art. 2, c. 2, n.4 , DPR 633/72) ▪ necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (ad esempio fattura "pro forma")

OMAGGI A DIPENDENTI

1) OMAGGIO DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

IVA

Acquisto di beni: Iva sempre **indetraibile** per mancanza di inerenza



Nota: tali omaggi, a prescindere dal costo, non sono considerati "inerenti", né per l'impresa né per il professionista (RM 666305 del 16/10/1990)

Cessione gratuita: la successiva cessione è **esclusa da IVA**.

REDDITI

DATORE DI LAVORO: il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di omaggi ai dipendenti è **deducibile** secondo le **ordinarie regole previste per il costo del lavoro dipendente:**

- sia nell'ambito del reddito d'impresa
- che nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.



Imprese: l'art. 95 c. 1 Tuir dispone la deducibilità delle spese in denaro o in natura anche a titolo di liberalità a favore dei dipendenti, "salvo il disposto dell'art. 100 c. 1 Tuir". Quest'ultima disposizione (che il limite alla deduzione allo 0,5% del costo complessivo del lavoro) va riferita alle spese sostenute solo per determinate finalità, che nel caso di specie (omaggio natalizio) si ritiene non siano verificate.

DIPENDENTE: le erogazioni liberali concesse ai dipendenti in occasione di **festività** (CM 59/2008):

SE IN DENARO	sono sempre (a prescindere dall'ammontare) soggetti a tassazione per il dipendente
SE IN NATURA (es: cena di Natale)	<p>se di importo complessivo nell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non superiore ad € 258,23: non concorrono alla formazione del reddito ▪ in caso contrario: l'erogazione concorre per l'intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente). <p>L'impresa deve verificare se per il singolo dipendente tale franchigia si è ancora disponibile (es: per erogazioni effettuate durante l'anno, per fringe benefit non tassati durante l'anno, ecc.).</p>

Esempio6

- Azienda dona un cestino natalizio ai dipendenti del valore di € 150 + Iva:
- impresa: non detrae l'iva e deduce la spesa nel limite dello 0,5% del costo del lavoro
 - dipendenti: non sono tassati.

IRAP

Le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti

- in generale: ove classificate tra i "costi del personale" risultano **indeducibili ai fini IRAP**, indipendentemente dalla classificazione in voci diverse dal B.9 del conto economico
- in deroga: per le imprese che determinano la base imponibile IRAP col "metodo di bilancio" si potrebbe ritenere prevalente la classificazione "per natura", ricomprendendo tali spese nella voce B.14 del conto economico (in quanto spese non funzionali all'attività di lavoro dipendente), risultando, in tal modo, **deducibili** (opzione sconsigliata, in attesa di chiarimenti ufficiali).



PROFESSIONISTI: i costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i dipendenti **sono indeducibili ai fini IRAP.**

2) OMAGGIO DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

IVA

Acquisto di beni: trattandosi di beni prodotti o commercializzati dall'impresa, il contribuente **detrae l'IVA sui relativi acquisti**, che non configurano spese di rappresentanza.

Cessione gratuita: viene:

- in generale **assoggettata a IVA** senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
- in deroga, esclusa da Iva se si è scelto di non detrarre l'iva all'acquisto

REDDITI

Anche in questo caso, il costo degli omaggi ai dipendenti rappresenta una spesa per **prestazioni di lavoro deducibile**.



DIPENDENTE: trova applicazione quanto illustrato per i beni non oggetto dell'attività (erogazioni liberali in natura da tassare / non tassare a seconda dell'ammontare annuo superiore o meno a € 258,23).

IRAP

Analogamente ai beni non oggetto dell'attività, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti rientrano nei "costi del personale" e, pertanto, risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

CENA DI NATALE CON DIPENDENTI O CLIENTI/FORNITORI

Spesso accade che l'impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri.

Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è nell'ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti/bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita.



Ricorrenze e festività: le **spese per feste e ricevimenti** organizzati in occasione di **ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza**, a meno che all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa (CM 34/2009).

Pertanto, la spesa sostenuta per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati dal datore di lavoro:

→ **esclusivamente per i dipendenti:** non può essere considerata "di rappresentanza". Tuttavia l'Agenzia non indica come vada qualificata tale spesa.

Si ritiene che la stessa costituisca una **liberalità a favore dei dipendenti** e quindi:

COSTO	il costo è deducibile ai fini del reddito: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel limite del 75% della spesa sostenuta ▪ nel limite del 5‰ dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1, TUIR)
IVA	l' IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa
IRAP	il costo dell'omaggio risulta: <ul style="list-style-type: none"> - deducibile per i soggetti che applicano il cd "metodo di bilancio" - indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con il cd "metodo fiscale"

→ **anche con terzi** (clienti, istituzioni, ecc.), rientra tra le spese di rappresentanza; ne consegue che:

COSTO	il costo (75% della spesa) è deducibile nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno, pari a 1,3% - 0,5% - 0,1% dei ricavi / proventi della gestione caratteristica.
IVA	l' IVA è indetraibile
IRAP	il costo dell'omaggio risulta: <ul style="list-style-type: none"> - deducibile per i soggetti che applicano il cd "metodo di bilancio" - indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con il cd "metodo fiscale"

BUONI ACQUISTO (VOUCHER)

Qualora la società a Natale cede gratuitamente dei **buoni acquisto** (cd. "voucher"), occorre seguire il seguente trattamento fiscale:

IVA	la cessione di tali "buoni" è fuori campo IVA (art. 2 c. 3 lett. a) DPR.633/72), anche "se acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali " (RM 21/2011)
IRPEF/IRES	ancorché ad oggi non vi sia un chiarimento ufficiale sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (artt. 54 e 108 del TUIR)
BUONO AI DIPENDENTI	si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € . 258,23 (valore complessivo annuale delle liberalità in natura).

ASPETTI CONTABILI
DEDUCIBILITÀ TOTALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

La Società Beta srl acquista n. 50 cesti natalizi, contenenti diversi prodotti alimentari, da cedere a titolo gratuito ai propri clienti in occasione delle prossime festività natalizie, il cui costo unitario è di € 20 + IVA, ossia € 24,40 cadauno.

L'acquisto dei cesti natalizi sarà così registrata in contabilità generale:

Esempio7

Diversi	a	Debiti v/fornitori	€ 1.220,00
Omaggi di beni ≤ € 50		€ 1.000,00	
Iva a credito		€ 220,00	

OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA SENZA RIVALSA DELL'IVA

La Società Alfa srl omaggia un cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di € 100,00 + IVA.

In contabilità generale si registra :

Esempio8

Crediti v/clienti	a	diversi	€ 122,00
		Omaggi a clienti	€ 100,00
		Iva a debito	€ 22,00

La chiusura del conto "crediti verso clienti" in contabilità generale:

Diversi	a	Crediti v/clienti	€ 122,00
Omaggi a clienti		€ 100,00	
Imposte indeducibili		€ 22,00	

OMAGGIO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA CON RIVALSA DELL'IVA

La Società Zeta spa omaggia un proprio cliente di un bene di propria produzione in occasione delle feste natalizie, il cui costo unitario è di € 150 + IVA.

In contabilità generale si registra :

Esempio9

Crediti v/clienti	a	diversi	€ 183,00
		Omaggi a clienti	€ 150,00
		Iva a debito	€ 33,00

L'incasso dell'Iva sarà riportato in contabilità generale:

Banca	a	Crediti v/clienti	€ 33,00	€ 33,00
-------	---	-------------------	---------	---------

Poi si procede allo storno dell'importo relativo all'imponibile:

Omaggi a clienti	a	Crediti v/clienti	€ 150,00	€ 150,00
------------------	---	-------------------	----------	----------

OMAGGI - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Destinatario	IVA		IRPEF/IRES	IRAP
	DETRAZ. ALL'ACQ.	CESSIONE	DEDUCIBILITA'	DEDUCIBILITA'

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'

IMPRESE

CLIENTI	Si, se costo unitario ≤ € 50,00 (anche alimenti e bevande)	Esclusa IVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ▪ al 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI, se imponibile a "valori di bilancio" ▪ NO, se "a valori fiscali"
	No, se costo unitario > € 50,00			
DIPENDENTI	No (per mancanza ineranza)		Si, al 100% nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	NO

PROFESSIONISTI

CLIENTI	Si, se costo unitario ≤ € 50,00 (anche alimenti e bevande)	Imp. IVA (*)	Limite dell'1% dei compensi percepiti (non rileva l'importo unitario)	SI , nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	No, se costo unitario > € 50,00	Esclusa IVA		
DIPENDENTI	No (mancanza di ineranza)		Si, al 100% nell'anno (spesa per prestazioni di lavoro)	NO

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' (IMPRESE)

CLIENTI	SI	Imp. IVA (*)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi; ▪ al 100% nell'esercizio se "valore" unitario ≤ € 50 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI, se imponibile a "valori di bilancio" ▪ NO, se "a valori fiscali"
DIPENDENTI				

(*) E' ammesso scegliere di non detrarre l'Iva per rendere esclusa da Iva la cessione